

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n.26/11855/2011

**OGGETTO: COMUNE DI VALPRATO SOANA - PROGETTO PRELIMINARE DELLA
VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Valprato Soana, con deliberazione del C.C. n. 19 del 16/12/2010, trasmesso alla Provincia in data 17/02/2011 (pervenuto in data 22/02/2011) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

(Prat. n. 029/2011)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19 del 16/12/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

?? il frazionamento in localita Piamprato dell'ambito residenziale AE4 con UT 0,3 mq/mq in due zonizzazioni, rispettivamente AE4 con UT. 0,3 mq/mq e AE5 con UT 0,6 mq/mq; compensando l'incremento degli abitanti con la mancata attuazione di previsioni insediative nelle aree ASU2 e ASU5;

?? l'inserimento nelle cartografie del Piano di un impianto di risalita già esistente in frazione Campiglia. L'Atto deliberativo d'adozione della Variante in oggetto riporta i termini d'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Valprato Soana con deliberazione C.C. n. 19 del 16/12/2010, le seguenti osservazioni:
 - a) in riferimento all'aumento della capacità insediativa negli ambiti *AE4* e *AE5* compensata dalla mancata attuazione delle previsioni delle aree *AUS2* e *ASU5*, si fa presente che:
 - ?? ricordando che la Variante Parziale approvata con deliberazione del C.C. n. 22 del 07/10/2005 ha definito la superficie dell'ambito *AUS5* "...il 2,5% delle superfici già destinate dal PRGC agli usi per attività economiche" (Cfr. pag. 5 della Relazione Illustrativa) per insediare la "Casa del Fondo", in luogo di un'area a Servizi alla residenza, si osserva che il riconoscimento di una capacità edificatoria di 23 unità per "...la mancata attuazione di previsioni insediative che riguardano la.... *AUS5*." (Cfr. Pag. 7 della Relazione Illustrativa della Variante in esame), parrebbe non coerente con la destinazione urbanistica prevista dal Piano vigente (attività economica). Analoghe considerazioni si potrebbero trarre per l'ambito *AUS2*, sul quale l'Amministrazione Comunale sta realizzando il Giardino Botanico e non dovrebbe disporre di una capacità edificatoria;
 - ?? le "...4 unità reperite dalla capacità insediativa persa a seguito delle modifiche di indice territoriale avvenute con la 3^a Variante parziale....." (Cfr. Pag. 7 della Relazione Illustrativa) non potrebbero venire riproposte; infatti con l'approvazione della Variante in questione che ratifica la riduzione dell'indice d'utilizzazione territoriale, il Piano perde definitivamente la capacità insediativa stralciata, salvo regolamentarne le variazioni con specifica Norma del Piano preventivamente introdotta;
 - b) fatto salvo quanto sopra riportato si fa presente:
 - ?? considerate le problematiche idrogeologiche del territorio Comunale, sarebbe opportuno integrare gli Atti, in fase d'approvazione del progetto definitivo della Variante, con uno studio idrogeologico su un intorno significativo, per verificare se l'incremento del carico antropico è compatibile con la classe di rischio dell'area. A riguardo si rammenta quanto citato nell'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP: "le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77";
 - ?? a titolo di apporto collaborativo, sulla scorta della documentazione in nostro possesso (ortofoto e carta della copertura forestale), si evidenzia come l'area *EA5* sia in parte ricoperta da boschi (lariceti e cembrete) e pertanto, soggetta alla L.R. n. 4 del 10/02/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" ed in particolare al comma 2 dell'art. 19, in cui è citato: "La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art., 146 del D.Lgs 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45....";

?? in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'Allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: "sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale: Varianti parziali..... che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati..... che non interessano aree vincolate ai sensi degli art. 136, **142** e 157 del D.Lgs 42/2004".

Nel caso in specie si propone di incrementare la capacità insediativa su un ambito privo di edificazioni, in parte boscato (vedi precedente punto – art. 142 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) e posto in fregio al Parco del Gran Paradiso, tutti elementi che lascerebbero supporre l'esigenza di attivare la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, prima dell'approvazione del progetto definitivo della Variante;

?? premesso che tutto il territorio comunale è compreso in un ambito con specifica valenza "paesistica ambientale" denominato "Val Soana" disciplinato dall'art. 12 "Aree ad elevata qualità paesistico ambientale" delle N.d.A. del Piano Territoriale Regionale e dall'art. 14.4 "Aree di particolare pregio ambientale e paesistico" delle Norme di Attuazione (N.d.A) del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), si osserva, come richiamato dalla sopraccitata Norma del P.T.C. ed in particolare la prescrizione 14.4.1, che nelle more di attuazione del Piano Paesaggistico o del Piano Territoriale con specifica valenza paesaggistica di competenza Regionale, i P.R.G.C. devono prevedere appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente e per il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi per i quali si applicano i criteri dimensionali e localizzativi previsti per i Comuni non compresi in ambiti di diffusione urbana definiti negli art. 9.2.4 e 9.2.5. della N.d.A. del P.T.C.;

?? si suggerisce, infine di comunicare all'Ente gestore del Parco del Gran Paradiso l'esigenza, manifestata con la Variante in oggetto, di introdurre nella cartografia del Piano l'impianto di risalita in località Campiglia, affinché anche il Piano d'Area riconosca tale struttura come esistente e potenzialmente fruibile;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Valprato Soana la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 31/03/2011

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale